

2013

Avv. Marco Bordonì

Via Emilia n. 3

40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel. 051460256

Fax 0516276001

E. mail: segreteria@bordonì.it

[L'EUROPA SORRIDE AI RIPARATORI INDIPENDENTI]

Una guida ragionata alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C 32/11 14 marzo 2013

Il contesto. Nei primi mesi del 2013 il mondo dell'autoriparazione è stato scosso da alcune notizie di segno diverso ma comunque di grande rilievo. Ne ricorderemo in particolare tre:

1) sul numero di febbraio della rivista Car Carrozzeria è comparsa un'intervista a Giacomo Lovati, direttore sinistri Unipol SAI, il quale ha annunciato l'intenzione del nuovo conglomerato Unipol SAI di puntare sul prodotto "Auto Presto e Bene", già dell'acquisita Fondiaria, e sulla massiccia canalizzazione del mercato della riparazione auto.¹ La posizione dominante del nuovo gruppo nel mercato (la somma delle quote già detenute dalle due realtà produce un impressionante 37%), e i presumibili effetti di una estesa applicazione del prodotto (tanto per citare il più vistoso: sottrazione al riparatore del margine derivato dalla vendita del ricambio) rendono questa presa di posizione una minaccia diretta alla autonomia dei riparatori indipendenti;

2) con Pronuncia del 15 marzo 2013, pubblicata sul bollettino dell'Autorità per Garanzia della Concorrenza e del Mercato (cui nel prosieguo faremo riferimento con la comune designazione di Antitrust), il Garante, esercitando per la prima volta una nuova prerogativa riconosciuta dall' art. 37 bis del Codice del Consumo, ha accolto l'istanza di interpello presentata da Vittoria Assicurazioni in relazione ad una clausola contrattuale che la compagnia milanese intende inserire nelle condizioni generali del proprio contratto.² Tale clausola, in quanto limitativa del diritto di cessione del credito riconosciuto al danneggiato – assicurato dall'art. 1260 *segg.* del codice civile, intende limitare il ricorso a quello che negli ultimi anni si dimostrato il più efficace strumento di lavoro a disposizione del riparatore non concordatario. Pur non essendo Vittoria una compagnia primaria e nonostante la natura facoltativa della procedura di indennizzo diretto, c'è motivo di temere che il precedente possa presto estendersi sino a diventare una prassi commerciale generalizzata. La pronuncia, peraltro, non ha sorpreso gli operatori, stante il fatto che già pochi giorni prima (precisamente il 6 febbraio 2013) l'Antitrust aveva pubblicato una Indagine Conoscitiva (dal titolo *Procedura di Risarcimento Diretto e Assetti Concorrenziali del Settore r.c. Auto*) che, in maniera del tutto estemporanea, dopo aver dettagliatamente descritto la straordinaria concentrazione del mercato assicurativo nazionale, indicava nella riparazione canalizzata uno strumento primario per il contenimento dei costi delle polizze r.c. auto.³ Nella relazione l'Antitrust raccomanda, fra l'altro, di generalizzare l'utilizzo di quello che viene definito correntemente risarcimento in forma specifica, espressione con cui si indica in maniera tecnicamente erronea il vincolo contrattuale di ripristino presso l'officina fiduciaria di compagnia (giacché tutte le riparazioni, anche quelle eseguite dal danneggiato presso il carrozziere di fiducia, sono risarcimenti in forma specifica ex art. 2058 c.c.). La Pronuncia del 15 marzo e le conclusioni dell'Indagine Conoscitiva del 6 febbraio paiono quindi indicare una inversione a U dell'Antitrust rispetto alla posizione assunta meno di tre anni orsono, quando il Presidente dell'Autorità aveva segnalato il pericolo che il fenomeno della canalizzazione consentisse alle compagnie assicuratrici di intervenire nel

¹ *E' ora di alzare l'asticella, Car Carrozzeria, febbraio 2013, pag. 8;*

² Il documento è rinvenibile sul sito dell'Autorità:

<http://www.agcm.it/consumatoreclausole-vessatorie/provvedimenti/6386-cvi3--vittoria-assicurazioni-interpello.html>

³ Anche questo documento è pubblicato sul sito dell'Antitrust:

<http://www.agcm.it/indagini-conoscitive-db/open/C12564CE0049D161/5DBB1FB70976D4CAC1257B1E004FB6A9.html>; Sullo stesso è stato pubblicato a cura di UNARCA un esauriente commento critico dell'avv.

Dario Mastria: *I segreti dell'antitrust colpiscono ancora:*

<http://www.unarca.it/unarca/i-segugi-dellantitrust-colpiscono-ancora/>

mercato della riparazione auto imponendo accordi anticoncorrenziali e comunque abusando della propria posizione dominante.⁴

3) infine, il 14 marzo 2013 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea rendeva una interessante pronuncia (Sentenza 14 marzo 2013 resa nella causa C32/11⁵) con la quale dichiarava potenzialmente anticoncorrenziali per oggetto (a prescindere dagli specifici effetti sul mercato) sia gli accordi "orizzontali" (quindi fra operatori concorrenti) conclusi fra gruppi omogenei di compagnie assicuratrici e di *broker* autoriparatori, sia gli accordi "verticali" (fra operatori non concorrenti, ma situati in posizioni di mercato suscettibili di condizionamenti reciproci o unilaterali) conclusi da compagnie assicuratrici e da *broker* autoriparatori.

Il valore della sentenza in Italia. Quest' ultima sentenza è stata già oggetto dell'attenzione degli osservatori più attenti. Alcuni hanno ritenuto opportuno ribadire come la pronuncia non abbia alcun effetto diretto sugli accordi attualmente in essere fra assicuratori ed autoriparatori italiani.⁶ Altri hanno cercato di coglierne gli aspetti innovativi, ed hanno giustamente sottolineato la stridente divergenza fra gli orientamenti della autorità Antitrust nazionale e la giurisprudenza lussemburghese.⁷

Prima di illustrare le motivazioni di merito per le quali si ritiene di aderire a questo secondo orientamento, occorre premettere alcune notazioni sulle normative *antitrust* dell'Unione e Nazionali e sul valore delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'Europa garantisce il libero mercato sin dalla sua costituzione come comunità di Stati. In particolare i Trattati di Roma del 1957 sanzionavano con la nullità sia gli accordi "orizzontali" fra imprese miranti a limitare la concorrenza conclusi da soggetti operanti nello stesso mercato (art. 85), sia quelli "verticali" intervenuti fra operatori in due mercati diversi ma reciprocamente influenzabili (sempre art. 85), sia, infine, l'abuso di posizioni dominanti sull'intero mercato o su di una parte sostanziale dello stesso (art. 86).⁸

In seguito alla fondazione dell'Unione Europea (e precisamente nel 1993) la normativa citata veniva integralmente trasposta nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ove, a formulazione invariata, veniva codificata quale art. 101 (precedente art. 85) e art. 102 (art. 86 del Trattato di Roma). L'art. 101 è quello interpretato dalla Corte Europea nella sentenza in esame.

Va precisato che, sulle prime, la normativa si limitava a disciplinare i fenomeni aventi rilevanza comunitaria (ovvero tali da pregiudicare la libertà di commercio in una parte apprezzabile del mercato comune). Tuttavia, con l'estendersi della consapevolezza della necessità di una normativa *antitrust* efficace anche a livello nazionale, i singoli paesi adottavano legislazioni letteralmente ricalcate su quella comunitaria, il che avveniva, per

⁴ Anche questo documento è rinvenibile sul sito dell'Autorità Antitrust:

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2375-audizione-29-settembre-2010.html

⁵ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0032:IT:HTML#Footnote*

⁶ Così avv. Michele Capece:

<http://www.cna.it/UNIONI/Servizi-alla-Comunita/Unione/News/Sentenza-della-Corte-Europea-riguardante-il-mercato-assicurazione-riparazione-dell-Ungheria>

⁷ Sul sito *Il Carrozziere*

<http://www.ilcarroziere.it/blog/wp-content/uploads/2013/04/ma-in-che-mani-siamo.pdf>

⁸ Il Trattato Istitutivo nella sua formulazione originaria è disponibile su:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11957E/TXT:IT:PDF>

quanto di nostro interesse, in Italia, con la L. 10 ottobre 1990, n. 287 (in particolare l'art. 2 "fotocopia" l'art. 101 del TFUE e l'art. 3 il 102 TFUE) e, in Ungheria, con la L. n. LVII del 1996 (paragrafi 1 e 2 dell'art. 11).

Il risultato di questo importante processo di uniformazione continentale in materia è che, attualmente, sia la normativa dell'Unione che quelle dei singoli paesi contengono precetti praticamente identici, che vengono applicati dalle autorità comunitarie per i fenomeni di maggiore rilevanza e da quelle nazionali per la salvaguardia dei singoli mercati.⁹

Alla luce di quanto sopra la sentenza della Corte acquista un preciso significato nel nostro ordinamento. Si tratta, infatti, di una pronuncia provocata da un rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione Ungherese la quale, in relazione ad una controversia *antitrust* che interessa il solo mercato interno, trovandosi ad applicare una norma nazionale (il paragrafo 1, art. 11 L. n. LVII/96) che, come sappiamo, ricalca l'art. 101 TFUE (e l'art. 2 della nostra L. 10 ottobre 1990 n. 287) ha inteso richiedere alla Corte di Giustizia una interpretazione autentica valida su tutto il territorio dell'Unione.

La Corte di Giustizia dedica un intero paragrafo alla valutazione della propria competenza a conoscere la causa, e conclude affermando che: *"se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, la Corte è in linea di principio tenuta a statuire. ... Infatti, in simili casi vi è un sicuro interesse dell'Unione a che, per evitare future divergenze di interpretazione, le disposizioni e le nozioni riprese dal diritto dell'Unione ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate"*.

Tale impostazione trova un preciso riscontro nell'ordinamento italiano, nel senso, più volte ribadito dalla nostra Corte Costituzionale, che *"le statuizioni della Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui*

⁹ Il tenore letterale della normativa italiana recita: **Articolo 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza** 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. **Articolo 3. Abuso di posizione dominante** 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni”.¹⁰ In altre parole **la sentenza in esame ha un rilievo, nel nostro ordinamento, paragonabile solo a quello della legge**, ed anzi per certi aspetti superiore a quello della legge, se è vero, come è vero, che la sua conformità costituzionale è reclamabile, come accade per la legge nazionale, avanti alla Corte Costituzionale nazionale, ma solo tramite proposizione di una questione pregiudiziale presso le autorità dell’Unione.

Il merito. Venendo ed esaminare il merito della decisione, ed alla sua importanza per gli operatori italiani, va prima di tutto dato conto delle peculiarità del mercato ungherese (paese a cui appartiene la Corte di Cassazione remittente) nei comparti assicurativo e della riparazione automobilistica. In questo mercato dunque, alcuni operatori agiscono nella doppia veste di *broker* assicurativi e di autoriparatori, con la possibilità per il venditore del contratto assicurativo di effettuare la riparazione del mezzo in caso di incidente, in un contesto di evidente canalizzazione della committenza. Come accennato, gli accordi passati al vaglio della Corte di Cassazione Ungherese prima e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea poi sono di tipo sia “orizzontale” (intercorsi solo fra compagnie assicuratrici e solo fra *broker* riparatori e loro consorzi) che “verticale” (intercorsi fra compagnie assicuratrici da un lato e *broker* riparatori, singolarmente o in consorzio, dall’altro) ed operano su due mercati distinti: quello assicurativo e quello della riparazione automobilistica.


Mentre nel caso degli accordi orizzontali appaiono evidenti sia i meccanismi di funzionamento che la possibile natura illegittima delle intese (diversi operatori pongono in atto una condotta commerciale atta a spartirsi il mercato o a condizionarne i prezzi), meno intuitivo è il funzionamento ed il profilo anticoncorrenziale dell’accordo verticale. Nel caso ungherese, come detto, questa seconda tipologia di accordo interessa da un lato gli assicuratori, dall’altro i *broker* autoriparatori e i loro consorzi. L’intesa prevede che il costo orario riconosciuto al contraente riparatore possa essere aumentato in ragione della presenza, nel suo portafoglio di *broker*, di un dato quantitativo di polizze accece presso il contraente assicuratore. In altre parole l’accordo crea una reciproca interferenza fra il mercato assicurativo e quello della riparazione automobilistica.

La Corte lussemburghese afferma senza incertezze che accordi di tale genere sono potenzialmente lesivi della concorrenza in seno al singolo mercato per il loro solo oggetto (e quindi indipendentemente dalle conseguenze effettive). La declaratoria finale statuisce infatti che: *“L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE [e, di conseguenza, l’art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287] deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscono bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata”*. E si badi bene: la successiva esortazione, rivolta al giudice nazionale, invitato ad esaminare specificamente la questione con riferimento alle peculiarità del mercato interno, non può intendersi quale circostanza attenuante il valore precettivo della decisione, non essendo compito della Corte di Giustizia pronunciarsi nel merito della questione: si tratta, come visto,

¹⁰ Corte Costituzionale, sentenza 13 luglio 2007, n. 284;

di rinvio pregiudiziale inteso ad ottenere una interpretazione della norma autentica e uniforme in tutti i paesi dell'Unione.

Occorre ora (e ci avviamo quindi alla conclusione del nostro esame) valutare se il principio fissato dalla giurisprudenza continentale possa in qualche modo attagliarsi al mercato italiano. Se volessimo rappresentare graficamente i soggetti dell'accordo verticale nella variante "al *gulasch*" potremmo raffigurarli come una lettera *lambda* (Λ), al cui vertice potremmo porre il soggetto assicurativo, ed alle cui estremità troveremmo il *broker* e il riparatore:



All'interno del mercato ungherese, come abbiamo visto, l'assicuratore usa la leva della committenza e remunerazione del lavoro di riparazione datagli dalla canalizzazione (lato destro della *lambda*) per influenzare la raccolta dei contratti (lato sinistro) e quindi condizionare a proprio vantaggio il mercato assicurativo. In Italia avviene già oggi, ed avverrà ancora di più in futuro qualora gli auspici del Dott. Lovati dovessero realizzarsi, un processo speculare. Ovvero il rapporto, stabilito con l'assicurato (o, con le buone, attraverso il semplice contatto contrattuale, o tramite la sottoscrizione di apposite clausole) viene brandito minacciosamente contro il riparatore indipendente, al fine di realizzare una indebita turbativa del mercato dell'autoriparazione. In altre parole il lato sinistro della nostra *lambda* viene usato come leva per introdurre pratiche anticoncorrenziali sul lato destro.

E' ovvio, quindi, che una lettura letterale della sentenza non soccorre l'artigiano (e, a maggior ragione, la pronuncia non ha effetti diretti sui contratti conclusi in Italia fra artigiani ed assicuratori: del resto, chi avrebbe mai potuto pensarlo?). Ma se esaminiamo la sentenza per trarne un principio informatore, una massima di portata generale (come è evidente intento dell'estensore lussemburghese) allora le cose cambiano. E' infatti ovvio che il Giudice Europeo intende sanzionare in quanto anticoncorrenziali gli accordi verticali che pongano in indebita interferenza i due mercati (assicurativo e dell'autoriparazione) falsando la concorrenza al loro interno, attraverso l'imposizione di determinate tariffe orarie e prassi commerciali.

In definitiva non pare esagerato affermare che la pronuncia in esame costituisce un precedente immediatamente applicabile in Italia e vincolante per il Giudice nazionale, ed afferma il principio generale secondo cui accordi fra assicuratori ed autoriparatori finalizzati a limitare o turbare la concorrenza nei rispettivi mercati attraverso indebite interferenze devono ritenersi nulli in quanto contrari al corretto funzionamento del mercato.

Risvolti pratici e applicativi. Non ci resta, quindi, che salutare con soddisfazione la decisione della Corte di Giustizia e chiederci in chiusura quali possano essere le conseguenze pratiche nella prassi delle aule di Giustizia e quali iniziative possano intraprendere gli

artigiani, singolarmente o, meglio, con il sostegno delle associazioni di appartenenza, per sfruttare fino in fondo l'arma offerta dal Giudice europeo. Vediamo alcuni spunti:

1) I riparatori indipendenti potranno fare valere nelle opportune sedi (ad esempio pretendendo di applicare lo strumento della cessione di credito ed agendo giudizialmente per ottenere soddisfazione del proprio diritto) il peso di una voce autorevole che censura in maniera chiara i tentativi di ingerenza degli assicuratori in mercati non di loro competenza. E' abitudine degli assicuratori descrivere la cessione di credito a favore del riparatore con accenti sempre insinuanti, talora apertamente calunniosi: da oggi chi deve replicare a questi attacchi dispone di un argomento in più;

2) La normativa *antitrust* può essere fatta valere essenzialmente in due modi: su iniziativa pubblica, eventualmente provocata da una segnalazione privata, essendo il libero commercio un bene di rilevanza collettiva (in questo caso la procedura avrà carattere amministrativo e si parlerà di *public antitrust enforcement*) o direttamente su iniziativa privata (con l'instaurazione di un'azione giudiziale da parte di un soggetto portatore di un proprio interesse leso dalla condotta anticoncorrenziale: questa seconda eventualità è detta *private antitrust enforcement*).

E' evidente come, nonostante l'orientamento recentemente assunto (non certo benevolo verso il mondo della riparazione indipendente) l'Antitrust resti un punto di riferimento necessario per chi si ritenga vittima di pratiche concorrenziali scorrette. L'Autorità dovrebbe essere opportunamente sensibilizzata, anche con azioni mirate (come l'impugnazione avanti il Tribunale Amministrativo competente di provvedimenti ritenuti ingiusti e illegittimi) che potrebbero prendere le mosse proprio dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

La strada più promettente appare però senza dubbio quella del *private antitrust enforcement*, e potrebbe essere battuta da artigiani sia indipendenti che concordatari, qualora i loro interessi vengano pregiudicati dalla canalizzazione e dagli accordi imposti dagli assicuratori. Anche in questo caso la sentenza della Corte lussemburghese rappresenterebbe un precedente importantissimo per chi intendesse dimostrare la natura anticoncorrenziale di accordi quali, ad esempio, Auto Presto e Bene, ovvero della clausola predisposta da Vittoria Assicurazioni;

3) va infine dedicato almeno un breve cenno ad una tematica cara ai cultori della normativa *antitrust*. Abbiamo già osservato che l'art. 102 del TFUE (e, di conserva, l'art. 3 della nostra L. 10 ottobre 1990 n. 287) sanziona lo sfruttamento abusivo di una "posizione dominante" occupata da un operatore o da più operatori di concerto nel mercato di riferimento. Pur non essendo stata esaminata dal Giudice Europeo nella vicenda segnalata dalla Suprema Corte magiara (la sentenza esaminata riguarda infatti la tematica dell'accordo anticoncorrenziale disciplinato dal precedente art. 101 TFUE) la norma assume una straordinaria rilevanza con riferimento alla crescente concentrazione del mercato italiano.

La cennata Indagine Conoscitiva dell'Autorità Antitrust (pag. 40) descrive come segue il mercato assicurativo italiano in conseguenza della fusione fra i gruppi Unipol e Fondiaria SAI: *“un contesto pre operazione caratterizzato da un elevato grado di concentrazione sia in assoluto (considerando l'ambito nazionale), sia in termini più disaggregati (considerando i ventuno capoluoghi), in contesti ove la concentrazione determinerà un incremento particolarmente significativo; il gruppo UGF e il gruppo Premafin verranno ad essere il primo operatore a livello nazionale con una quota rilevante di quasi il 37%, in un contesto*

*particolarmente asimmetrico, ove il secondo operatore sarà il gruppo Generali con il 16% del mercato, seguito da Allianz con il 12% e da altri operatori ancor più distanziati dotati di meno del 5% del mercato;*¹¹



Peraltro le raccomandazioni con cui la stessa Antitrust ebbe a benedire le nozze fra i due colossi rappresentano dei meri palliativi incapaci non diciamo di annullare, ma nemmeno di mitigare, i perversi effetti della fusione.¹² Con tali premesse, non si vede francamente come una qualunque Corte d'Appello potrebbe sottovalutare una censura mossa a Unipol SAI da uno o più riparatori che dovessero allegarne comportamenti abusivi.

Non resta quindi che accingersi alla bisogna, salutando con favore la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma ricordando che spetta agli artigiani farne valere il contenuto, facendo tesoro dell'esortazione evangelica: *"Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime"* (Lc. 21, 19).

¹¹ la relazione conclusiva prosegue: *"il contesto fortemente asimmetrico degli operatori è catturato dall'indice HHI pari a 1.253 prima della concentrazione e pari a 1.886 post-merger 20. Secondo l'AGCM, "L'operazione in esame [avrebbe determinato] pertanto la costituzione di un operatore dotato di una posizione dominante in capo all'entità post merger. Infatti, l'effetto più diretto di tale concentrazione sarà il venir meno della concorrenza tra il Gruppo Premafin e il Gruppo UGF, consentendo all'entità post merger di adottare su una domanda più ampia le politiche di premi più alti e crescenti (del Gruppo Premafin, leader di mercato). Anche le altre imprese che non partecipano alla presente concentrazione potranno beneficiare della riduzione della pressione concorrenziale derivante dal merger, poiché l'aumento dei prezzi da parte dell'entità post merger consentirà anche a queste ultime, che già nel passato dimostravano una scarsa pressione concorrenziale, di considerare redditizio alzare anch'esse i premi. Si noti, che tale effetto restrittivo della concorrenza è ulteriormente rafforzato dal fatto che il primo operatore dietro l'entità post-concentrazione sarà il gruppo Generali che, per i legami strutturali e personali sopra descritti, avrà ancor meno incentivi a competere. Infatti, il gruppo UGF, che prima del merger non aveva rapporti azionari e personali (diretti o indiretti soprattutto via Mediobanca) con il gruppo Generali, sarà caratterizzato da legami di rilievo che potranno ulteriormente allentare la già debole pressione concorrenziale sul mercato RC Auto."*

¹² . si veda il provvedimento 19 giugno 2012 n. 11524 rinvenibile sul sito dell'Antitrust <http://www.agcm.it/concorrenza--delibere/concorrenza-provvedimenti/open/41256297003874BD/AoF52B6857288244C1257A37003263DE.html>